



Città di Melegnano
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO FIERA DEL PERDONO

INDICE

INTRODUZIONE: CENNI STORICI

ART 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART 2: SOGGETTI AMMESSI

ART 3: DEFINIZIONI

3.1 INDIVIDUAZIONE AREE GIOVEDI SANTO- FIERA DEL PERDONO

3.2 INDIVIDUAZIONE AREE DOMENICA DI PASQUA

3.3 INDIVIDUAZIONE AREE LUNEDI' DELL'ANGELO – PASQUETTA

ART 4: MERCEOLOGIA

ART 5: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA'

ART 6: INDIVIDUAZIONE AREE ISTITUZIONALI

ART 7: INDIVIDUAZIONE AREA FIERA

ART 8: DOMANDA DI AMMISSIONE, TARIFFE E SPESE DI ISTRUTTORIA

ART 9: REVOCA MANIFESTAZIONE

ART 10: SICUREZZA

ART 11: NORME DI COMPORTAMENTO

ART 12: AZIONE PUBBLICITARIA E MODALITA' DI VENDITA

ART 13: RESPONSABILITA'

ART 14: SANZIONI

ART 15: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART 16: ENTRATA IN VIGORE

INTRODUZIONE: CENNI STORICI

La storia della città di Melegnano si identifica, sin dal sedicesimo secolo, con quella della sua Fiera evento pagano scaturito dalla celebrazione annuale della sacra ricorrenza dell'indulgenza plenaria concessa il 20 gennaio del 1563 da Papa Pio IV attraverso l'emissione di un'apposita Bolla. Le radici del Perdono intrecciano la storia con la leggenda. La leggenda parla della concessione della Bolla sull'indulgenza come di un gesto di riconoscenza di Papa Pio IV Giovanni Angelo Medici nei confronti della cittadina sul Lambro, allora Marignano, divenuta nel 1532 marchesato del fratello Gian Giacomo Medici, noto come il "Medeghino". Per generazioni si è tramandato che quando Giovanni Angelo era ancora cardinale sia passato da Melegnano, ma di fronte al rifiuto sdegnoso della cognata (vedova) ad accoglierlo in Castello, sia stato costretto a rivolgersi all'ospitalità della casa parrocchiale di don Battista Pavesi, che lo trattò con i guanti, al pari del popolo melegnanese che tributò onori e solidarietà. Quando dunque divenne Papa, Giovanni Angelo si ricordò del bene ricevuto quel giorno a Melegnano e il 20 gennaio del 1563 concesse alla città l'importante privilegio.

Al di là dell'indubbio fascino che conserva tutt'oggi tale tradizione non regge però alla prova dei documenti. Come ha spiegato in diverse circostanze l'autorevole compianto storico della città, don Cesare Amelli, "alla base della concessione del Perdono per Melegnano non sta un'arruffata faccenda familiare, né una storiella curiosa, ma il desiderio forte della Chiesa e del Papa che portò a termine il Concilio di Trento (1545-1563) di diffondere il senso della preghiera penitenziale e con essa stabilire un confronto tra la nostra vita quotidiana e il Vangelo. Per questo l'unico modo per capire il significato e la preziosità spirituale di questa indulgenza è quello di assistere di persona all'esposizione della Bolla il giovedì santo di ogni anno". La Bolla di Melegnano, inoltre, riveste un'importanza particolare perché è una delle prime ad essere concesse dopo il drammatico strappo di Martin Lutero e degli altri riformatori. Priva di ogni valenza economica, ma autenticamente sincera, la Bolla è stata riconosciuta come valida anche dal Concilio Vaticano II.

Ma il Perdono va oltre la festa religiosa: presto diventa anche fiera popolare e genuina, con il suo corredo di bancarelle di prodotti alimentari, la contrattazione di animali e frutti della terra, l'accorrere della folla dal circondario. Una derivazione cominciata poco dopo la concessione della Bolla, se è vero quanto afferma una nota del 1616 vergata dall'allora prevosto, nella quale si parlava di "immensa folla" che accorreva lungo il Lambro il Giovedì santo per fare acquisti e curiosare. Da allora il binomio festa più fiera è diventato tradizione, sopravvivendo saldamente ai cambiamenti istituzionali, politici, sociali ed economici del Melegnanese. Al di là dei mutamenti gli schemi secolari della festa e della fiera sono rimasti intatti e inattaccabili, come formule cristallizzate. L'accorrere di pellegrini e commercianti in un clima di grande gioia è ricordato anche in alcuni quadri del Seicento, che ritraggono scene di festa e di accese contrattazioni davanti ai banchi di vendita dei mercanti di tutta la zona. Il mercato degli animali, bovini, cavalli e maiali, diventa presto famoso ben oltre i confini dello Stato di Milano. Nel XVIII e XIX secolo, mentre il Milanese e la Lombardia (possedimenti spagnoli) passano dapprima agli austriaci, poi ai francesi per confluire definitivamente nel Regno d'Italia, la connotazione agricola della Fiera rimane predominante, legata d'altro canto con un filo diretto alla tipologia economica del territorio, dove l'attività rurale e zootecnica sono prevalenti.

E' il Novecento a salutare le prime novità quando, gradualmente, si cominciano a costruire altri eventi di richiamo attorno al mercato e allo scambio degli animali. Le due guerre mondiali, certo, non aiutano, ma la volontà degli operatori economici di Melegnano è più forte delle difficoltà legate agli eventi militari. Nel 1923 viene istituito il primo Comitato per la Fiera del Perdono, che punta ad ampliare a tre giorni la durata delle

celebrazioni del Giovedì santo proprio allo scopo di promuovere le attività commerciali del territorio anche al di fuori dei confini cittadini. Nel 1934 in piena campagna fascista per la battaglia del grano, contestualmente alla festa viene indetta la "Prima grande rassegna agricola del Melegnanese".

Dal 1946, concluso il secondo conflitto mondiale e in un nuovo clima politico e sociale, la Fiera cambia volto più nettamente; si smorzano i contenuti religiosi, parallelamente a un processo generale di secolarizzazione della società, e assumono sempre più rilievo quelli della ricreazione. Per la prima volta, proprio nel 1946, si introducono nel programma, accanto a mostre e a rassegne zootecniche, altre manifestazioni: mostre di pittura e fotografia, gare sportive, eventi filatelici. Un'evoluzione proseguita fino ad oggi, quando però la dimensione festaiola dell'evento non è più a discapito di quella religiosa, che è stata riscoperta nella sua autenticità, così come sono state scoperte nuove dimensioni importanti, a partire dall'attenzione al patrimonio della città e del suo ruolo sul territorio, che ha proprio nella Festa del Perdono il suo momento più importante e significativo.

ART 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO: Il presente regolamento disciplina l'evento denominato "Fiera del Perdono" (giovedì Santo, Pasqua e il lunedì dell'Angelo), in tema di definizione dell'organizzazione dei servizi, dell'individuazione delle aree istituzionali, commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche, espositori, criteri di individuazione dei concessionari rispettando l'anzianità di partecipazione all'evento Fiera del Perdono, la qualificazione delle categorie merceologiche e la sicurezza.

ART 2: SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla fiera esclusivamente i soggetti – imprese individuali o società di persone o capitali – titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28. commi 3 e 4 del Dgls 31 Marzo 1998, n. 114 rilasciata da qualsiasi Comune della Repubblica Italiana e i soggetti espositori così meglio definiti nell'articolo successivo.

Nessun soggetto può avere in concessione più di due posteggi nell'ambito della Fiera, né è possibile ottenere la concessione di più di un posteggio con la medesima autorizzazione.

Per lo svolgimento dell'evento manifestativo sono ammessi alla Fiera del Perdono, gli operatori commerciali su area pubblica in base all'anzianità di presenza, formalizzata da un'apposita graduatoria pubblicata all'Albo pretorio.

Le richieste di partecipazione alla manifestazione delle attività in sede fissa, verranno valutate dall'Ufficio Commercio di questo Ente e le concessioni saranno rilasciate esclusivamente in corrispondenza della sede operativa delle loro attività.

Ha prevalenza, nel rilascio delle autorizzazioni, l'operatore ambulante con più anzianità di presenza, rispetto a quello in sede fissa.

ART 3: DEFINIZIONI

Per **Commercio su aree pubbliche** s'intende l'attività di vendita di merce al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche come da L.R n. 6/2010. Tale attività deve essere svolta da operatori in possesso di specifica autorizzazione.

Per **Area Istituzionale** s'intende un'area riservata ad attività e/o iniziative promosse e patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Per **Area Commerciale** s'intende un'area destinata al commercio su aree pubbliche non alimentari e alimentari con espressa esclusione della somministrazione di alimenti e bevande.

Per **Area Somministrazione** s'intende un'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per **Espositori** s'intendono imprese commerciali che espongono e/o promuovono prodotti o servizi inerenti la propria attività senza vendita diretta del prodotto in loco.

Per **Punto d'emergenza- Protezione civile** s'intende un'area destinata agli operatori per i soccorsi ubicata in Piazza XXV aprile (Piazzale della Stazione).

Per **Area di Pregio** s'intende l'area che possiede caratteristiche urbanistiche, architettoniche e storiche definite dall'Amministrazione comunale. Rientrano in tale area via Frisi (compreso ponte del Lambro), piazza Risorgimento, via Conciliazione, piazza IV Novembre, via Roma per le giornate del Perdono e Pasqua.

Per quanto riguarda la giornata di Pasquetta le vie di pregio sono piazza IV Novembre e via Conciliazione (in quanto le altre vie sono interessate da altra manifestazione).

L'Amministrazione Comunale si riserva di ampliare o diminuire le aree della Fiera a seconda delle proprie necessità.

ART 3.1 INDIVIDUAZIONE AREE GIOVEDI SANTO- FIERA DEL PERDONO

Nell'area Istituzionale sono comprese le seguenti vie: (Piazza Matteotti, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento fino alla fioriera, piazza Vittoria, Castello e aree circostanti- fossato, via Castellini.

Nell'area Commerciale sono comprese le seguenti vie: via Frisi, via Roma, via Marconi, via Conciliazione, Piazza Risorgimento oltre la fioriera, via Predabissi, via Medici fino all'asilo Trombini, via Giardino fino a via Papa Giovanni XXIII.

L'Area Somministrazione comprende Piazza IV Novembre inclusa anche la parte che va dal civico 14 e l'intersezione con Via Martiri della Libertà, P.za Matteotti, Via Medici nel tratto compreso tra la Via Giardino e l'ingresso dell'edificio Trombini, Via Conciliazione e Via Frisi.

Nell'Area Espositori è inclusa la sola via Dezza.

ART 3.2 INDIVIDUAZIONE AREE DOMENICA DI PASQUA

Nell'area Istituzionale sono comprese le seguenti vie: Piazza Matteotti, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento fino alla fioriera, Castello e aree circostanti- fossato.

Nell'area Commerciale sono comprese le seguenti vie: via Frisi, via Roma, via Marconi, via Conciliazione,

Piazza Risorgimento oltre la fioriera, P.zza Vittoria, via Predabissi, via Medici fino all'asilo Trombini.

Nell'area Somministrazione e non comprende Piazza IV Novembre inclusa anche la parte che va dal civico 14 della stessa e l'intersezione con Via Martiri della Libertà, P.za Matteotti, Via Medici nel tratto compreso tra la Via Giardino e l'ingresso dell'edificio Trombini, Via Conciliazione.

ART 3.3 INDIVIDUAZIONE AREE LUNEDI' DELL'ANGELO - PASQUETTA

Nell'area Istituzionale sono comprese le seguenti vie: piazza Matteotti, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento fino alla fioriera, piazza Vittoria, Castello e aree circostanti- fossato, via Dezza, via Frisi, via Roma, via Marconi, piazza Risorgimento.

Nell'area Commerciale sono comprese le seguenti vie: via Conciliazione, via Predabissi, via Medici fino all'asilo Trombini.

Nell'area Somministrazione e non comprende Piazza IV Novembre inclusa anche la parte che va dal civico 14 della stessa e l'intersezione con Via Martiri della Libertà, P.za Matteotti, Via Medici nel tratto compreso tra la Via Giardino e l'ingresso dell'edificio Trombini, Via Conciliazione.

ART 4: MERCEOLOGIA

Nella Fiera del Perdono è ammessa la vendita di tutti i prodotti del settore merceologico non alimentare, alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Per motivi igienico sanitari, i banchi di vendita o i negozi mobili utilizzati per la vendita di generi alimentari non confezionati devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne e dal contatto del pubblico, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 e s.m.i.

L'Area Food, destinata alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande, consente la preparazione estemporanea di prodotti da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni della normativa igienico-sanitaria vigente. Tali posteggi sono riservati ad operatori del commercio su aree pubbliche in possesso di autorizzazione per il settore alimentare, abilitati alla somministrazione, muniti di negozio mobile dotato dei requisiti prescritti.

ART 5: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA'

La Fiera del Perdono si svolge annualmente il Giovedì Santo; per consuetudine analoghe attività che si programmano e svolgono nelle giornate di Pasqua e Pasquetta risultano parti integranti della Fiera del Perdono.

Gli orari delle tre giornate sono i seguenti:

- attività di occupazione suolo pubblico per l'**area commerciale**: dalle ore 6.00 alle 20.00;
- attività di vendita per l'**area commerciale**: dalle ore 8.00 alle 19.00;
- attività di occupazione suolo pubblico per l'**area Somministrazione**: dalle ore 6.00 alle 01.00;

-attività di vendita per l'area **Somministrazione**: dalle ore 8.00 alle 24.00; (ad eccezione della Via Frisi sgombero previsto per le ore 20.00)

-attività di occupazione suolo pubblico per **espositori**: dalle ore 6.00 alle 20.00;

-attività di vendita per **espositori**: dalle ore 8.00 alle 19.00.

ART 6: INDIVIDUAZIONE AREE ISTITUZIONALI

Per aree istituzionali si intendono le aree, le piazze, le vie, gli spazi aperti riservati alle attività e iniziative promosse e/o patrocinate direttamente dall'Amministrazione Comunale di seguito elencate:

PERDONO: piazza Matteotti, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento fino alla fioriera, piazza Vittoria, Castello e aree circostanti- fossato, via Castellini.

PASQUA: piazza Matteotti, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento fino alla fioriera, piazza Vittoria, Castello e aree circostanti- fossato.

PASQUETTA: piazza Matteotti, piazza Garibaldi, piazza Risorgimento fino alla fioriera, piazza Vittoria, Castello e aree circostanti- fossato, via Dezza, via Frisi, via Roma, via Marconi, Piazza Risorgimento.

ART 7: INDIVIDUAZIONE AREA FIERA

Elenco vie e piazze suddiviso per le 3 giornate (vedi allegato 1 planimetria).

La disposizione degli operatori su area pubblica potrà essere soggetta a variazione.

ART 8: DOMANDA DI AMMISSIONE, TARIFFE E SPESE DI ISTRUTTORIA

Gli operatori del commercio che intendono partecipare alla Fiera del Perdono, debbono presentare domanda all'ufficio protocollo dell'ente oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo.melegnano@legalpec.it in regola con l'imposta di bollo **almeno 60 giorni** prima della data di inizio della manifestazione.

La domanda può essere riferita anche a più giornate.

Nella domanda di ammissione, oltre alle proprie generalità, residenza e qualifica rivestita, il richiedente deve indicare:

- La/le giornate per le quali si chiede l'autorizzazione;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa;
- la sede;
- Il recapito telefonico (fisso e mobile), indirizzo mail al quale inviare le comunicazioni;
- gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui intende avvalersi per svolgere l'attività nella fiera;
- il settore di attività (alimentare, non alimentare, somministrazione);
- I prodotti che intende porre in vendita;
- le caratteristiche delle strutture di vendita che intende impiegare, precisando se si tratta di veicolo

attrezzato, di banco e le relative dimensioni.

In seguito all'istruttoria, i soggetti la cui domanda è stata accolta dovranno provvedere al pagamento della somma di **€ 50,00** a titolo di spese di istruttoria e segreteria, oltre all'importo dell'occupazione per il posteggio assegnato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 60 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". Il pagamento dovrà essere effettuato e fatto pervenire all'Ente inderogabilmente entro almeno 15 giorni prima dell'evento.

Il mancato pagamento nei termini sopraindicati comporterà il diniego dell'autorizzazione.

Le spese di istruttoria e segreteria non sono rimborsabili.

Nell'ambito della programmazione economico-finanziaria dell'Ente è facoltà della Giunta Comunale l'eventuale modifica della tariffa delle spese di istruttoria e segreteria, che comunque senza espressa rettifica rimane fissata nella cifra sopra indicata.

ART 9: REVOCA MANIFESTAZIONE

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, adottato nel rispetto degli ambiti di competenza definiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", può disporre la sospensione della Fiera del Perdono, la riduzione dell'area di svolgimento o il trasferimento in altra area di tutti o parte dei posteggi, per il tempo strettamente indispensabile, quando l'area risulti inagibile o quando ciò sia reso necessario da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, d'igiene o sanità.

ART 10: SICUREZZA

In occasione della Fiera del Perdono (giovedì Santo, Pasqua e Pasquetta) è fatto divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque in tutto il territorio cittadino di vendere, introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande, anche non alcoliche. Il divieto alla vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro e/o lattine si applica anche nel caso di distributori automatici.

Il presente divieto opera anche nel caso in cui la somministrazione avvenga al di fuori del perimetro delle aree esterne di pertinenza delle attività di pubblico esercizio e delle attività commerciali regolarmente concesse dall'Amministrazione (Occupazione Spazi Aree Pubbliche).

Per le attività in sede fissa è fatto altresì divieto, come da Regolamento sulle norme igienico-sanitarie, di cucinare e portare all'esterno della propria attività commerciale e di pubblico esercizio qualsiasi apparecchiature a gas, a carbonella e simili.

ART 11: NORME DI COMPORTAMENTO

Gli operatori devono essere in grado di esibire, in ogni momento – a richiesta degli addetti della Polizia Locale o degli incaricati della vigilanza igienico-sanitaria – l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, in originale. La mancanza di tali documenti o il rifiuto di esibirli comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'allontanamento immediato dalla Fiera del Perdono, che è disposto anche solo verbalmente dal personale di Polizia Locale.

Il concessionario deve curare la pulizia del posteggio assegnato e deve raccogliere tutti i rifiuti prodotti negli appositi sacchi predisposti dal servizio di nettezza urbana.

ART 12: AZIONE PUBBLICITARIA E MODALITA' DI VENDITA

Ogni espositore o commerciante può svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo per la propria società e/o rappresentanze, purché ciò avvenga in conformità delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali dell'Ente.

ART 13: RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcuna responsabilità:

- nei confronti degli espositori e commercianti per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti ed esposti nei posteggi;
- per danni a cose e/o persone causate dal titolare della autorizzazione durante lo svolgimento dell'evento, per atto e fatto riconducibile al titolare stesso, e/o a suoi collaboratori, coadiuvanti, anche familiari o occasionali, ed anche per eventi straordinari - caso fortuito o evento calamitoso, o evento di forza maggiore, tale assunzione di responsabilità esclusiva si applica anche nel caso di mancato rispetto dei contenuti della autorizzazione rilasciata, fermi restando i profili sanzionatori derivanti dalla inosservanza della autorizzazione stessa.

Gli espositori e commercianti sono comunque responsabili di tutti i danni a beni mobili ed immobili, al patrimonio pubblico, eventualmente causati dalle proprie attrezzature presenti nelle aree messe a disposizione o dalle attività ivi esercitate.

ART 14: SANZIONI

La vigilanza nella Fiera del Perdono spetta al Corpo della Polizia Locale e agli appartenenti delle Forze dell'Ordine. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di Legge, la sanzione prevista per ogni violazione al presente Regolamento è compresa da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 450,00 in applicazione delle disposizioni di cui al TUEL e della Legge 689/81, e s.m.i.

ART 15: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART 16: ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente regolamento.